



CITTA' di ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
www.comune.rossano.cs.it

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37

OGGETTO: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 124, del 21 Aprile 2012-
avente ad oggetto: Individuazione di nuove sedi farmaceutiche disponibili nel
territorio comunale, ai sensi dell'art. 11, della legge 24 marzo 2012, n. 27,
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure
urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture

L'anno duemiladodici, addì_TRE _, del mese di__AGOSTO_alle ore__19,00_,
nella Sede Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

1. Scarcello Vincenzo Antonio	Presidente		14. Lucisano Pietro	Consigliere	
2. Antoniotti Giuseppe	Sindaco		15. Marino Ermanno	"	
3. Antonelli Lorenzo Maria	Consigliere		16. Mascaro Stefano	"	
4. Calabrò Pietro	"		17. Micciullo Antonio	"	
5. Calabrò Teodoro	"		18. Napolitano Domenico	"	
6. Campana Teresa	"		19. Nicoletti Ivan	"	
7. Chiarello Natale	"		20. Olivo Adelina	"	
8. Curia Giovannina	"		21. Primerano Giuseppina Liberata	"	
9. De Simone Giovanni	"		22. Rapani Ernesto	"	
10. Falco Cosimo	"		23. Scigliano Antonio	"	
11. Federico Giandomenico	"		24. Trento Leonardo	"	
12. Graziano Antonio	"		25. Uva Anna Patrizia	"	
13. Graziano Massimo	"			TOTALE	

Assume la presidenza l'avv. Vincenzo Antonio Scarcello con l'assistenza del
Segretario Generale dr. Michele Fratino.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta e sottopone al Consiglio la trattazione dell'argomento iscritto al N.____
dell'ordine del giorno.

Premesso che:

- con nota prot 124437 del 05.04.2012 la Regione Calabria invitava le amministrazioni comunali ad individuare le nuove farmacie mediante deliberazione della Giunta Comunale, comprensiva delle zone nelle quali si ritiene che le stesse debbano collocarsi;
- la Giunta Comunale adottava pertanto deliberazione n. 124, del 21 Aprile 2012, avente ad oggetto: : Individuazione di nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 11, della legge 24 marzo 2012, n. 27, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 185841 del 25/05/2012, invitava ciascun comune a valutare l'opportunità/necessità di una ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- la legge 24 marzo 2012, n. 27, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture;
- i commi 1 e 2, dell'art.11, della suddetta legge, che stabiliscono:

«c. 1 Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso»;
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e

l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

c.2 Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Rilevato che:

- a fronte dei dati ISTAT, forniti dall'Ufficio anagrafe di questo Comune, la popolazione residente al 31 dicembre 2010 era di 38.422 abitanti,
- in base al rapporto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 1 della legge n. 27/2012, la disponibilità nel proprio territorio risulta essere di altre **tre farmacie** per un totale di n. **12**;
- ad oggi nel comune di Rossano sono regolarmente aperte al pubblico e funzionanti n. 8 farmacie, più una sede farmaceutica comunale ancora non attivata per un totale di n. 9 sedi, inferiore quindi, al numero effettivo previsto dalla legislazione vigente, e che pertanto necessita individuare nuove aree in cui dovranno sorgere le sedi farmaceutiche mancanti, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio comunale, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

Considerato

- la pianta planimetria, allegata alla presente deliberazione sui cui sono identificate le zone già occupate e quelli nelle quali collocare le nuove farmacie;
- il parere favorevole dell'Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza, giusta nota prot. n. 88406 del 23/04/2012;
- il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza, giusta nota prot. n. 201200601 del 23/04/2012;

Ritenuto necessario individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio, confermando quanto a suo tempo deliberato dalla Giunta Comunale nell'atto sopra richiamato, da inviare alla Regione Calabria;

Visti;

- la legge n. 241/90 e s.m.i.
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio;

Con n.... voti favorevoli, n.... contrari; n.... astenuti su n. Consiglieri presenti e n... votanti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di confermare e ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 124, del 20 aprile 2012, con la quale ai sensi dell'art. 11, della legge 24 marzo 2012, n. 27, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono state individuate le nuove tre sedi farmaceutiche mancanti nel territorio di questo comune, così per come riportati nella pianta planimetrica allegata alla presente deliberazione che ne fa parte integrante, identificati come zone numeri **10-11 e 12**, tenuto conto del rapporto **di una farmacia ogni 3.300, abitanti**, oltre alle **nove** sedi farmaceutiche già istituite, e collocate sul territorio comunale per come segue:
 - * zona n. 1 - Farmacia Pappalardo;
 - * zona n. 2 - Farmacia Fontanella;
 - * zona n. 3 – Farmacia Barone ;
 - * zona n. 4 – Farmacia Di Donato;
 - * zona n. 5 – Farmacia Noto;
 - * zona n. 6 – Farmacia Ferrari;
 - * zona n. 7 – Farmacia Comunale;
 - * zona n. 8 – Farmacia Gallina;
 - * zona n. 9 – Farmacia Mascaro;per un totale di n. 12 farmacie.
2. Di disporre l'invio della presente deliberazione alla regione Calabria, per i successivi adempimenti di competenza.
3. Sono abrogate le precedenti deliberazioni comunali in materia di farmacie, ed ogni altro provvedimento emanato da questo Comune, in contrasto con le disposizioni di cui alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta assunzioni di oneri finanziarie a carico del bilancio comunale;
5. Di dichiarare - con separata votazione avente il seguente esito: n.... voti favorevoli, n.... contrari; n.... astenuti su n. Consiglieri presenti e n... votanti, espressi nelle forme di legge - il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michele Fratino.

IL PRESIDENTE
avv. Vincenzo Antonio Scarcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune il 08 agosto 2012_e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. (Art. 124, 1° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano,_08 agosto 2012

IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Diventa esecutiva il _____
perché pubblicata all'Albo Pretorio il _____
per 10 gg. consecutivi (Art. 124, 1° comma, e Art. 134, 3° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, lì _____

Il Responsabile Ufficio Delibere